

CAMERA DEI DEPUTATI  
XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato

**Disegno di legge recante  
disposizioni in materia di  
riforma del mercato del lavoro  
in una prospettiva di crescita  
(AC/5256)**

19 giugno 2012

Audizione del Direttore Generale  
dell'ABI Dr. Giovanni Sabatini

## Premessa

Il disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, pur muovendo dal condiviso obiettivo del Governo di dare nuovo impulso, rimuovendo gli abusi, ad un mercato che appare oggi troppo frammentato per quanto concerne le politiche di ingresso ed eccessivamente rigido sul versante delle uscite, non sembra contenere tutti quegli elementi necessari ad un effettivo miglioramento del quadro regolamentare.

A tratto generale, riteniamo che il disegno di legge in discussione non risulti sufficientemente bilanciato sui due versanti: ad una significativa limitazione delle tipologie contrattuali più flessibili non fa riscontro un assetto altrettanto flessibile ed adeguato delle regole in uscita.

Molte delle misure previste, infatti, si tradurrebbero in un aggravio di costi per le imprese, senza le auspiccate facilitazioni sul piano delle politiche attive del lavoro e della flessibilità di utilizzo del personale. Sembra prevalere nell'impianto normativo un'impostazione "prescrittiva" che, inasprendo regole e controlli, rivela la diffidenza verso la capacità delle imprese di "autogestirsi" responsabilmente.

La posizione complessiva di ABI sul testo della riforma è stata illustrata nell'audizione in Senato del 12 aprile ed è espressa nei dettagli nel documento presentato il 17 aprile 2012, insieme ad altre Organizzazioni datoriali: proposte che, salvo che per alcuni aspetti, non hanno trovato accoglimento e che, a nostro avviso, conservano ancora oggi la loro validità.

Auspichiamo, pertanto, che codesta Commissione esprima una valutazione che tenga conto dell'assoluta necessità di non perdere un'occasione storica per contribuire, con regole del mercato del lavoro efficaci e moderne, ad uscire dalla grave situazione di crisi economica ed occupazionale del nostro Paese.

In questa Sede peraltro, tenendo doverosamente conto della fase parlamentare nella quale si colloca l'odierna audizione e dell'urgenza più volte richiamata dal Governo di chiudere in fretta l'iter parlamentare, riteniamo opportuno limitare le nostre osservazioni ad alcuni obiettivi essenziali:

- incrementare la flessibilità in ingresso con ulteriori interventi sui contratti di apprendistato, di inserimento/reinserimento, a tempo determinato;
- chiarire, in tema di licenziamenti individuali per motivi economici, quanto meno, i criteri cui il giudice si dovrà attenere nella scelta fra indennizzo e reintegra, al fine di assicurare maggiore certezza nell'applicazione delle regole;

- semplificare, in materia di licenziamenti collettivi, tempi e contenuti delle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, lasciando che, in caso di accertata illegittimità, operi una sanzione esclusivamente indennitaria;
- rimodulare gli oneri contributivi a carico delle imprese per evitare riflessi negativi sull'occupazione e sul costo del lavoro in controtendenza rispetto agli scopi della riforma.

Fermo quanto sopra osservato, vorremmo concentrare la nostra attenzione sui seguenti specifici punti.

### **Contratti a termine (art. 1, comma 9 e segg.)**

Si condividono le modifiche approvate in Senato, che vanno nella direzione di rendere più agevole il ricorso al "primo contratto" a termine di 12 mesi, senza necessità di specificare le relative causali. Per altro verso ABI ripropone l'istanza di sopprimere i ripetuti riferimenti alla contrattazione collettiva quale veicolo per ampliare ulteriormente, entro certi limiti percentuali, il suddetto periodo. Ciò allo scopo di rendere gli ampliamenti certi e immediatamente fruibili da parte delle aziende, in coerenza con le relative esigenze di flessibilità.

In questo stesso senso si spiega anche la richiesta di ABI di sopprimere i farraginosi criteri e limiti che condizionerebbero la contrattazione collettiva al fine di prolungare la durata degli "intervalli" non lavorati tra un'assunzione a termine e un'altra.

### **Apprendistato (art. 1, comma 16 e segg.)**

In materia di apprendistato l'obiettivo condiviso di fare dell'istituto, finora scarsamente utilizzato anche a causa di rigidità normative, "il canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro" non può limitarsi ad una enunciazione di principio senza interventi strutturali sulla disciplina in vigore.

Ferme restando le tre tipologie di apprendistato (di cui comunque resta discutibile l'attuale denominazione scarsamente "comprensibile" dal mercato), si propone di introdurre taluni correttivi almeno alla figura dell'apprendistato professionalizzante:

- elevare la soglia anagrafica di attivazione dagli attuali 29 a 32 anni per ampliare la platea dei soggetti che ne possono fruire; ciò risulta compatibile con i vincoli derivanti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, ma, ove lo si ritenesse opportuno si potrebbe anche modulare

il regime contributivo per gli assunti dopo il 30° anno di età allo scopo di ridurre l'impatto della misura sulla finanza pubblica;

- elevare la durata massima del periodo di apprendistato da 3 a 4 anni, mitigando l'attuale disparità fra settori produttivi, e valutando eventuali correttivi sul regime di contribuzione agevolata per contenere gli effetti sulla finanza pubblica.

## **Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, comma 42)**

Già nell'ambito della discussione svoltasi presso la Commissione Lavoro del Senato, ABI ha proposto una integrazione del testo finalizzata a consentire a settori, come quello del credito, di trasformare i Fondi esistenti in Enti bilaterali, con evidenti vantaggi sotto il profilo delle procedure previste per la loro operatività, oggi fortemente condizionate da un iter amministrativo, lungo e complesso, necessario all'adozione dei relativi decreti di attuazione.

L'attuale testo normativo, infatti, limita tale possibilità ai settori, come l'artigianato, presso i quali già operano "consolidati" sistemi di bilateralità. Tale distinzione creerebbe una evidente, ingiustificata disparità di trattamento tra settori, penalizzando quelli, come il credito, che hanno dimostrato l'eccellenza nella gestione del proprio ammortizzatore sociale.

Pertanto si propone di aggiungere il seguente comma 42bis: *"Gli accordi collettivi e contratti collettivi di cui al comma che precede, possono anche avere ad oggetto la trasformazione dei Fondi stessi in Enti bilaterali con la finalità perseguire dal presente articolo, prevedendo: la gestione dei flussi finalizzati da parte dell'Inps, per quanto riguarda la riscossione dei contributi e la corresponsabile delle prestazioni; il vincolo di convenzione con l'Inps con remunerazione dei servizi forniti; l'obbligo di bilancio in attivo."*

## **Partecipazione dei lavoratori (art. 4, comma 62 e segg.)**

La delicata questione delle modalità di partecipazione dei lavoratori è stata inserita nel testo approvato dal Senato, senza che abbia formato oggetto di confronto fra Governo e Parti sociali nell'attuale confronto sul mercato del lavoro: ABI ritiene che la tematica richieda un'apposita riflessione alla luce dell'Avviso comune in materia di partecipazione del 9 dicembre 2009, ai fini, se del caso, di un provvedimento normativo ad hoc.

A ben vedere la materia dovrebbe considerarsi già esaustivamente regolata alla luce del Codice della partecipazione consegnato dal Ministro del Lavoro

alle Parti sociali il 7 luglio 2010, dopo la stipulazione del predetto Avviso comune.

Pertanto si propone di stralciare dal provvedimento le suddette previsioni.

## **Interventi in favore degli lavoratori anziani (solidarietà espansiva)**

ABI ha più volte proposto, nel corso del dibattito che ha preceduto l'approvazione del testo al Senato, soprattutto nell'ambito del confronto tra Governo e Parti sociali, di aggiungere una previsione che miri ad incentivare l'utilizzo dei contratti di solidarietà espansiva, quale strumento di solidarietà generazionale, per favorire le assunzioni di giovani a fronte della riduzione dell'orario di lavoro di coloro che sono più vicini alla pensione, salvaguardandone la volontarietà.

Misura questa – prevista dall'ABI nell'accordo 8 luglio 2011 di riforma del proprio Fondo di solidarietà – che appare ancor più indispensabile dopo la riforma pensionistica che ha drasticamente innalzato l'età della pensione, prolungando di 3/4 anni il tempo necessario per accedervi, senza garanzie di mantenimento dei posti di lavoro.

Nello specifico, si ritiene necessario assicurare ai lavoratori che subiscano una riduzione dell'orario di lavoro e della relativa retribuzione, il mantenimento di una copertura contributiva che non penalizzi i futuri trattamenti pensionistici, fermi restando gli incentivi alle assunzioni.

La formulazione che si propone è la seguente: *"Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, con riduzione della retribuzione, i datori di lavoro o i fondi di cui all'art. 42 del presente provvedimento, possono versare, per un periodo massimo di 48 mesi, la contribuzione figurativa calcolata in relazione alla retribuzione persa"*.

L'inserimento di tale previsione nel testo in discussione non comporterebbe maggiori spese a carico dello Stato: gli eventuali oneri relativi alla copertura previdenziale verrebbero posti, infatti, in capo alle aziende.

## **Questione "esodati"**

Pur nella consapevolezza che il tema non è oggetto dell'audizione, si ritiene opportuno richiamare, in questa importante circostanza, l'estrema delicatezza di una problematica di grande attualità che in ogni caso incide pesantemente sulle imprese e sui lavoratori.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla nota questione degli "esodati" emersa con la recente riforma pensionistica di cui alla legge n. 214/2011, per i riflessi che comporta sull'attuazione dei piani di ristrutturazione aziendale posti in essere nel settore bancario, attraverso l'ausilio del Fondo di solidarietà.

Come noto, con il DM 2 giugno 2012 (ancora in attesa di pubblicazione sulla G.U.) sono state attuate misure derogatorie alla recente riforma delle pensioni (art. 24, commi 14 e 15, legge n. 214 cit.) per un contingente complessivo di 65mila unità, a favore del quale viene mantenuto il pregresso regime pensionistico.

Di tale contingente, il DM assegna una quota di 17.710 unità a vantaggio dei soggetti percettori, alla data del 4 dicembre 2011, di assegni straordinari da parte di Fondi di solidarietà e dei soggetti con diritto di accesso ai fondi medesimi sulla base di accordi collettivi anteriori alla stessa data. Inoltre, si evidenzia che il citato plafond si riferisce oltre che ai lavoratori del credito, anche a quelli degli altri settori dotati di Fondi di solidarietà (Poste, le Ferrovie, i Monopoli di Stato ecc.).

Per quanto di interesse per le banche, alla luce di verifiche effettuate informalmente presso l'Inps, risultano circa 13.000 i titolari di assegno straordinario del credito al 4 dicembre 2011 e circa 7.000 i potenziali percettori di assegno da data successiva (sulla base degli accordi collettivi intervenuti prima): è evidente come la "salvaguardia dei 17.710" non sia quindi sufficiente a garantire l'intero fabbisogno di settore.

Infine si segnala che, sempre ai sensi del DM in parola, gli ingressi al Fondo di solidarietà successivi al 4 dicembre 2011 sono subordinati ad apposita autorizzazione da parte dell'Inps. Al riguardo, ABI evidenzia l'urgenza che riveste la tempestiva attivazione di tali procedure autorizzatorie, tenendo conto che, medio tempore, sono già intervenute cessazioni dal rapporto di lavoro, per accedere al Fondo del credito, per circa 900/1.000 unità, ma le domande sono state rigettate, dalle sedi Inps interessate, in attesa dell'emanazione del decreto stesso.

Tale situazione comporta gravi ripercussioni sia in ordine all'attuazione dei piani di ristrutturazione aziendale già programmati dalle banche, sia per quanto concerne le tutele reddituali di soggetti privi, al momento, di forme di sostegno economico.

Resta, inoltre, da evidenziare che l'innalzamento a 62 anni di età della permanenza nel Fondo determina un ulteriore, insostenibile aggravio economico per le imprese che sopportano integralmente a loro carico il costo degli assegni straordinari di sostegno al reddito degli interessati.